



COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
E ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.**

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.**
- Art. 4 - La struttura organizzativa**
- Art. 5 - Le iniziative comunali**
- Art. 6 - Le tutele e le garanzie**
- Art. 7 - Le attività di coordinamento**
- Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale**
- Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale**
- Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali**
- Art. 11 - Norme finali**

* * *

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Pula individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U.E.L. (approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267) ed ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. c) dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette al “*recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche, culturali e delle tradizioni locali*” e lett. h) “*valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità (...)*”. Il Comune di Pula sostiene ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) e del relativo registro;
 - b) dell'assunzione, in ordine alle fattispecie di prodotti agro-alimentari che - a motivo del loro consistere culturale e tradizionale - siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne, favorendo forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati per la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Le iniziative e le manifestazione inserite nell'Albo di cui al comma precedente, verranno inserite nel sito istituzionale del Comune di Pula con la relativa scheda descrittiva, nella sezione dedicata al tema “impresa e commercio”, come meglio previsto e disciplinato all'art. 11 comma 3 dell'allegato disciplinare.
3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno **n. 3 anni consecutivi**.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.

1. Il Comune di Pula istituisce il marchio DE.CO. ai sensi dell'art. 2570 del codice civile, dell'art. 11 del D. Lgs. 30 del 2005 e dell'art. 64 del Reg. CE 40 del 1994, con le seguenti finalità ed obiettivi in relazione ai prodotti ed ai servizi di cui al presente Regolamento:
 - a. creare un'identità ed uno sviluppo del territorio;
 - b. costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio e delle attività culturali ad esso connesse;
 - c. ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti ad esso associati;
 - d. garantire i consumatori in ordine alla provenienza, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie;
 - e. promuovere e sostenere la visibilità delle produzioni e la loro commercializzazione;
 - f. migliorare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle risorse;

- g. creare nuove opportunità di lavoro afferenti i profili professionali relativi ai prodotti oggetto della tutela e valorizzazione.
2. Il marchio collettivo è costituito dal logotipo “(esempio) Denominazione Comunale di Pula” e dalla “immagine grafica” (logo da realizzare), che costituisce parte integrante del presente Regolamento, di proprietà esclusiva del Comune di Pula.
3. Le modalità di richiesta d’uso, di concessione e di impiego del marchio, sono disciplinate dall’allegato “Disciplinare sul funzionamento della De.C.O.”, nel quale viene riportata la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l’ottenimento della De.Co e la disciplina inerente il rilascio del medesimo (**all. A**).

Art. 4 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nel Settore Imprese, Turismo e Cultura del Comune di Pula.
2. Il Responsabile del Settore di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 5 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.

Art. 6 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U.E.L..

Art. 7 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante il settore di competenza e l’organismo di verifica (se dovesse istituirsi una commissione cultura anche tramite essa) - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e valorizzazione delle attività agro-alimentari e tradizionali tipiche nel contesto locale.

Art. 8 – Certificazioni di qualità

1. Nel riconoscimento della De.C.O. verrà valutato, quale criterio preferenziale di assegnazione, il possesso da parte del produttore di una o più certificazioni di qualità.

Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell’ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s’ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

Allegato A al Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della de.c.o.

DISCIPLINARE SUL FUZIONAMENTO DELLA De.C.O. DEL COMUNE DI PULA

Art. 1 - Premesse

1. Il Comune di Pula ha istituito, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, il marchio collettivo definito “Denominazione Comunale di Pula”, come definito dall’art. 2570 del codice civile, dall’art. 11 del D. Lgs. 30 del 2005 e dall’art. 64 del Reg. CE 40 del 1994.
2. Il presente Disciplinare, regola le modalità di richiesta d’uso, di concessione e di impiego di tale “denominazione”, nonché, i requisiti tecnici necessari per l’ottenimento della De.C.O. e la disciplina inerente il rilascio della medesima.

Art. 2 – Prodotti e servizi connessi alla De.C.O.

1. I prodotti per i quali è possibile chiedere l’uso del marchio “De.C.O.” devono essere realizzati nel territorio del Comune di Pula.
2. Il processo produttivo non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.
3. I prodotti sono agricoli e artigianali afferenti al settore agroalimentare, fatta eccezione per quanto previsto all’art.11 del presente disciplinare.
4. Eventuali servizi di ristorazione che intendessero utilizzare i prodotti oggetto di valorizzazione e tutela verranno interessati con successivi provvedimenti.
5. I prodotti devono essere ottenuti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste, per ciascuno di essi o del relativo gruppo di appartenenza, dal presente Disciplinare.

Art. 3 – Condizioni per l’ottenimento della licenza

1. La denominazione/marchio De.C.O. è di proprietà del Comune di Pula ed è aperto a tutte le imprese territoriali in forma singola o associata operanti nei settori di cui all’articolo 2).
2. Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a. devono svolgere la loro attività all’interno dell’area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini territoriali del Comune di Pula. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte o prestate dalle unità ricadenti nell’area.
 - b. devono rispettare quanto previsto dal presente Disciplinare e dagli eventuali regolamenti specifici settoriali emanati dall’Amministrazione comunale.
 - c. devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - c1. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c2. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
 - c3. non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - c4. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.
3. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- a. nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo;
- b. nel caso di società, da tutti i soci e amministratori;
- c. nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

Art. 4 – Requisiti qualitativi

1. Il marchio con indicazione di origine “Denominazione Comunale di Pula” può essere concesso in uso per prodotti alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Disciplinare rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.
2. Il marchio De.C.O. trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.

Art. 5 – Istanza per la licenza d'uso

1. Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare la denominazione De.C.O. dovranno inoltrare specifica istanza di licenza al Comune di Pula, Settore Imprese e Turismo, utilizzando apposita modulistica predisposta dal settore di cui sopra, corredata dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Controllo dei requisiti e delle condizioni

1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Disciplinare e di quelli specifici compete all'Ente titolare della denominazione e dell'annesso marchio (Comune di Pula).
2. L'Ente titolare, all'esito positivo del controllo sul possesso dei requisiti autorizza l'uso della denominazione e concede la licenza d'uso con apposito provvedimento adottato dal Funzionario competente, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

Art. 7 – Verifiche sulla utilizzazione della denominazione

1. L'Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d'uso della denominazione, potrà svolgere, direttamente o tramite i soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.
2. I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Disciplinare, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
3. All'esito, l'Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.

Art. 8 – Collocazione del logo

1. Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d'uso della denominazione e annesso marchio si obbligano, per i prodotti interessati, a riportare in apposito spazio il logo-marchio “Denominazione Comunale di Pula” ed il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito ed in materia di etichettatura.
2. La posizione del logo e le dimensioni dello stesso differiscono in base alla natura del prodotto e comunque si intendono collocabili in zona ben visibile.

Art. 9 – Obblighi del licenziatario

1. La licenza d'uso della “denominazione” contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice di autorizzazione, la data di rilascio della licenza d'uso.
2. La durata di validità della licenza d'uso della “denominazione” è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.
3. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
4. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.
5. Il Licenziatario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso della “denominazione”, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità della “denominazione”.
6. Il Licenziatario si obbliga inoltre a:

- a. rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
- b. tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune;
- c. osservare le prescrizioni del presente Disciplinare;
- d. impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare della "denominazione" e a manifestazioni o eventi che l'amministrazione comunale, di volta in volta, andrà ad individuare;
- e. comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso della "denominazione";
- f. utilizzare la "denominazione" ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Disciplinare;
- g. fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

Art. 10 – Elenco dei Licenziatari

1. Il Comune di Pula istituisce l'Elenco dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione, con l'eventuale indicazione del quantitativo di produzione che può essere contrassegnato della denominazione in quanto rispondente alle prescrizioni del presente Disciplinare.

2. I licenziatari con la sottoscrizione della licenza d'uso si impegnano a rispettare le modalità d'uso della "denominazione" previste dal presente Disciplinare e dal disciplinare di produzione nonché a:

- a. non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- b. non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio della "denominazione";
- c. rispondere nei confronti del Comune di Pula di ogni abuso della "denominazione" ovvero di non conformità nell'uso;
- d. inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che il Comune riterrà utili a verificare per il corretto utilizzo della "denominazione" da parte di ciascun licenziatario;
- e. garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione della denominazione;
- f. rendere disponibile agli organismi di controllo, tutta la documentazione giudicata da questi utile alla verifica del corretto utilizzo della "denominazione";
- g. cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese a valorizzare la denominazione.

Art. 11 – Utilizzazione della denominazione per usi promozionali

1. La "Denominazione Comunale di Pula" può essere utilizzata per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

2. Per specifiche situazioni l'azienda potrà formulare richiesta all'Ente titolare che potrà o meno autorizzarne l'utilizzo.

3. La Denominazione potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive.

4. A tal fine deve essere inviata al Comune di Pula formale richiesta e, presa visione del materiale, può autorizzare o meno l'uso della denominazione entro trenta giorni.

Art. 12 – Sanzioni

1. Le non conformità possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano l'immagine della denominazione;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine della denominazione.

2. In caso di non conformità, il Responsabile del Settore competente del Comune di Pula, anche all'esito di proposta dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili:

- ammonizione scritta;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione;

- revoca.

3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazione vengono comunicati ai licenziatari interessati via PEC (se disponibile) o, in subordine, tramite raccomandata a/r.

4. La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco dei licenziatari.

5. L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

6. La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Comune.

7. La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate, previa adozione di formale atto, al licenziatario via PEC (se disponibile) o, in subordine, tramite raccomandata a/r nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

8. La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

10. La revoca viene determinata dal Responsabile del Settore competente, il quale viene a conoscenza delle seguenti eventuali cause:

- a. non si osservino le disposizioni del presente disciplinare d'uso;
- b. non si dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso della denominazione;
- c. si assumano comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati;
- d. si utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
- e. sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività.

11. La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 13 – Recesso del licenziatario

1. Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso della "denominazione", mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Pula via PEC (se disponibile) o, in subordine, tramite raccomandata a/r

2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

3. A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo della "denominazione".

Art. 14 – Coordinamento

1. Il Comune di Pula si potrà avvalere della collaborazione delle Associazioni di categoria, dei Consorzi di tutela e di promozione per diffondere la "denominazione" e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia all'estero.

2. La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impiego da parte delle singole imprese beneficiarie della "denominazione" ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.

Art. 15 – Catalogo dei prodotti

1. Il Comune realizzerà, all'interno del sistema informativo della "denominazione", un catalogo dei prodotti contenente le schede tecniche e le informazioni relative all'azienda, al produttore, ai luoghi e modalità di vendita, ai servizi offerti. Ciò verrà reso operativo compatibilmente con le dotazioni di bilancio.

Art. 16 – Diffusione del Disciplinare

1. Il Comune assicurerà la più ampia diffusione del presente Disciplinare, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.